



Comune di Morciano di Romagna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n. 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali. Si tratta, in questo caso, di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, essendo la condizione di disturbo ingiustificato più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art. 659 del codice penale.

Art. 2

DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

SEZIONE 2: CANTIERI

Art. 3

GENERALITA'

All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno, comunque, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante.

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche, di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della l. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 4 **ORARI E LIMITI MASSIMI**

L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Si può derogare a tali limitazioni solo ed esclusivamente per cantieri edili per lavori pubblici la cui esecuzione, durante tali fasce orarie, potrebbe causare problemi alla viabilità o alla libera circolazione delle persone.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (a esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.).

Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi devono essere svolte, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB (A)}$, riferito ad un tempo di misura (TM) $\square 10$ minuti, rilevato in facciata a edifici con ambienti abitativi.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) $\square 10$ minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature, operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse;
- c) al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti ecc.) nell'ambiente circostante, dovranno essere adottati idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti.

Art. 5

CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari, ai divieti e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 6

PROCEDURE

Lo svolgimento, nel territorio comunale, delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, è soggetto a preventiva comunicazione, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive, di norma, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui al modello predisposto dal competente ufficio comunale.

L'autorizzazione deve intendersi tacitamente rilasciata se, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione, non siano state richieste integrazioni o non venga espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti e degli orari individuati all'art. 4, potranno richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste nel modello predisposto dal competente ufficio comunale, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato, o comunque di durata superiore a due anni, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico, redatta da tecnico competente, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salva la facoltà del Responsabile del servizio competente, nel rispetto delle direttive fornite dall'Organo politico, di non consentire, in un periodo determinato e specificato, o di sospendere i lavori, qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione o ci siano motivi di interesse pubblico.

E' fatto divieto di dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Copia del presente regolamento dovrà essere allegata ai permessi di costruire rilasciati dal competente servizio Edilizia Privata, mentre per quel che riguarda le DIA, le stesse dovranno riportare la dichiarazione, del soggetto intestato, di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri.

SEZIONE 3

ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7

ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3, dell'art. 11, della legge regionale 15/2001, le attività agricole, a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che, per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 4

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Art. 8

DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporane, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e no, che producano inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della l. 447/95 (aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo o all'aperto) devono, di norma, rispettare i criteri e limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri e i limiti indicati nella tabella 2. L'indicazione della durata massima degli eventi, riportata nelle tabelle, comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al dpcm 14 novembre 1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Aslow}, da misurarsi nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 10

PROCEDURE

Lo svolgimento, nel territorio comunale, delle manifestazioni indicate nei precedenti articoli 8 e 9, è consentito previa comunicazione, da presentarsi, in triplice copia, al competente Sportello Unico per le Attività Produttive.

La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dall'ufficio competente e allegando la documentazione in esso prevista.

Lo sportello unico verificherà la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima e l'attività dovrà intendersi tacitamente autorizzata se, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, non siano richieste integrazioni o non venga espresso un motivato diniego.

Le manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nelle tabelle 1 e 2 allegate, potranno essere autorizzate in deroga. In questo caso la relativa istanza dovrà essere presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione utilizzando il modello predisposto dall'ufficio competente e allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga, se sussistano le condizioni, verrà rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, acquisito eventualmente il parere dell'Arpa o dell'ufficio ambiente del Comune.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette, di cui al dpcm 14 novembre 1997, in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, dovranno essere autorizzate in maniera espressa.

SEZIONE 5 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART: 11 MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI

L'uso di macchine e impianti rumorosi, per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada, è consentito, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.

SEZIONE 6 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 MISURAZIONI E CONTROLLI

Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore, valgono le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002.

L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPA, all'Ufficio Ambiente del Comune e alla Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 13 SANZIONI

Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 447/95, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95, consistente nel pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

Qualora, a seguito di controlli, gli organi preposti accertino l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo, svolte in difformità da quanto comunicato o prescritto nell'autorizzazione, ovvero l'esercizio di dette attività venga svolto senza aver inoltrato la prescritta comunicazione o aver ottenuto l'autorizzazione, a seconda dei casi previsti, il Comune potrà sospendere l'attività con effetto immediato fino ad avvenuta regolarizzazione.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, composto di quattordici articoli, entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.

TABELLE

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA 1: aree di cui all'art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc...) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	Affluenza	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite orario
Individuazione cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone	70	75	24.00
	Afflusso atteso > 300 persone	65	70	24.00

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite Laslow in facciata	Limite orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	95	100	24.00
2	Concerti all'aperto	>200	4h	85	90	24.00
3	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. padiglione fieristico)	>1000	4h	70	75	24.00
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	70	75	24.00

Nella durata si intendono incluse anche le prove tecniche degli strumenti.